



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**112/2013**

**SETTEMBRE/5/2013 (\*)**

*10 Settembre 2013*

**POSSIBILE IL RECUPERO IN UNICO  
DI TUTTE LE RITENUTE  
ERRONEAMENTE APPLICATE SUI  
COMPENSI INCASSATI DAI  
CONTRIBUENTI MINIMI NEL CORSO  
DEL 2012, A CONDIZIONE CHE LE  
STESSE SIANO STATE  
REGOLARMENTE CERTIFICATE DAL  
SOSTITUTO DI IMPOSTA.  
LO CHIARISCE LA RISOLUZIONE 55/E  
DEL 5 AGOSTO SCORSO.**

Con un doppio intervento (Ris. 47/E/13 e Ris. 55/E/13), **l’Agenzia delle Entrate mette fine a tutti i dubbi** sorti in merito al **recupero in Unico** delle ritenute erroneamente applicate nell’anno 2012 dai **contribuenti minimi** sui compensi incassati.

Come noto, per effetto di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 22.12.2011 n° 185820, *“I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”*.

L’Amministrazione Finanziaria, con la **Ris. 47/E/13** aveva già affrontato il problema relativo alle **modalità di recupero** delle eventuali ritenute applicate, erroneamente nei primi mesi dell’anno 2012, dagli **istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio** e/o di risparmio energetico. Ciò, in quanto **la modulistica dichiarativa approvata, non contiene, nel quadro “LM”,** relativo ai dati da dichiarare per il regime di vantaggio de quo, **uno specifico campo per effettuare lo scomputo** (Cfr. Dentro La Notizia n° 101/2013).

Considerato che, i casi non erano però limitati soltanto a quello evidenziato nella citata Risoluzione, si è reso necessario eliminare i dubbi in relazione ad **ulteriori fattispecie** quali:

- 1) i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
- 2) i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 3) le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.

Orbene, **con la Risoluzione 55/E del 5 Agosto 2013, l'A.d.E. ritiene che i chiarimenti già forniti possano applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale "regime di vantaggio",** purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

Pertanto, **in alternativa all'istanza di rimborso** di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013,** a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770).

A tal fine, **trovano applicazione le stesse modalità operative** fornite nella suddetta risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare, **dovrà essere valorizzato con il codice "1" il campo "Situazioni particolari",** posto nel **frontespizio** della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno **indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN